

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 gennaio 2008, n. 09/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari e requisiti
- Art. 3 Presentazione delle domande
- Art. 4 Valutazione delle domande
- Art. 5 Tipologie di investimento e ammissibilità delle spese
- Art. 6 Percentuale di contribuzione e ulteriori impegni dei beneficiari
- Art. 7 Divieto di cumulo
- Art. 8 Documentazione da presentare a consuntivo
- Art. 9 Rinvio alle normativa europea
- Art. 10 Norma transitoria

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nel settore della filiera foresta-legno di cui all'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:

- a) di forme sostenibili di utilizzazione e gestione forestale;
- b) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo, anche a scopo energetico, di prodotti e sottoprodotti della filiera foresta-legno;
- c) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
- d) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 contribuiscono alla tutela, al miglioramento, allo sviluppo e alla manutenzione delle foreste del territorio regionale e assumono la forma contributiva del contributo in conto capitale.

Art. 2
(*Beneficiari e requisiti*)

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono:
- a) le imprese, singole o associate, di utilizzazione boschiva in possesso di regolare certificato di idoneità rilasciato ai sensi del DPGR n. 342/Pres. del 4 novembre 1996 e successive modifiche o di altro certificato equipollente, quelle di prima e seconda trasformazione del legno e quelle di servizi, singole o associate, della filiera foresta-legno, comprese quelle di proprietà degli enti locali e le imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi nonché i soggetti in forma societaria delegati dai proprietari per tali funzioni, operanti sul territorio regionale;
 - b) gli enti locali proprietari di foreste, ivi comprese le amministrazioni separate dei beni di uso civico riconosciute ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1996 n. 3 (Disciplina delle associazioni e dei consorzi di comunioni familiari montane);
 - c) il Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura (CRITA) di cui all'art. 18 della legge regionale n.26/2005.

Art. 3

(Presentazione delle domande)

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna (di seguito Direzione centrale) entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le domande presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, sono corredate, a pena di inammissibilità, di un progetto, redatto da un dottore agronomo o forestale iscritto all'albo, costituito da:

- a) relazione illustrativa delle iniziative programmate;
- b) preventivo di spesa articolato nelle diverse voci, ivi compresi personale, attrezzature, impianti;
- c) dichiarazione che attesta la congruità del costo dell'intervento rispetto agli obiettivi programmati.

3. Le domande presentate dal CRITA di cui alla lettera c) dell'articolo 2, sono corredate della seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

- a) relazione illustrativa sulle iniziative programmate nel campo della ricerca, promozione, sviluppo e diffusione delle iniziative di cui all'articolo 1, con relativa illustrazione della ricaduta dei risultati attesi all'interno del territorio regionale. La relazione contiene, altresì, l'indicazione di modalità, fasi, tempi di realizzazione e professionalità impiegate;
- b) preventivo di spesa articolato nelle diverse voci, ivi compresi personale, attrezzature, impianti;
- c) dichiarazione con la quale il responsabile del progetto s'impegna a concordare con l'Amministrazione regionale le modalità per la divulgazione dei risultati raggiunti.

Art. 4

(Valutazione delle domande)

1. Le domande sono sottoposte alla valutazione di una Commissione composta da cinque dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, di cui tre nominati dal Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, uno dal Direttore centrale ambiente e lavori pubblici, uno dal Direttore centrale attività produttive. La Commissione è presieduta dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale della Direzione centrale. Per ciascun componente effettivo viene nominato un sostituto che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

2. Il presidente della Commissione, in occasione della prima riunione, nomina il segretario fra i dipendenti della Direzione centrale, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

3. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti più il presidente, se presente, o di almeno quattro componenti, escluso il presidente, se assente.

4. Il presidente della Commissione può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, esperti competenti nelle tipologie d'intervento di cui all'articolo 1.

5. Agli esperti esterni è corrisposto, per ciascuna seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile secondo quanto disposto dalla legge regionale 63/82 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. La Commissione effettua l'esame dei progetti presentati secondo i seguenti criteri distinti in funzione della tipologia dei richiedenti:

- a) per i progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dell'articolo 2:
 - 1) coerenza del progetto rispetto alle finalità di cui all'articolo 1;
 - 2) specifico valore innovativo e realizzativo di sistemi di filiera o di reti territoriali;
 - 3) ricorso all'utilizzazione di materiale forestale certificato.
- b) per i progetti presentati dal CRITA di cui alla lettera c) dell'articolo 2:
 - 1) coerenza del progetto rispetto alle finalità di cui all'articolo 1;
 - 2) specifico valore innovativo e realizzativo di sistemi di filiera o di reti territoriali;
 - 3) ricorso all'utilizzazione di materiale forestale certificato;
 - 4) valutazione sull'attività di ricerca prevista e di quella diretta al trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione.

7. Per la valutazione dei criteri di cui al comma 6, ogni commissario, compreso il presidente, ha a disposizione 10 punti. Il punteggio totale (Ptot) attribuito è determinato dalla seguente formula:

$$P_{tot} = I + (I \times Z)$$

dove:

I = somma dei valori da 0 a 10 espressi da ogni commissario, compreso il presidente;

Z = percentuale dell'eventuale cofinanziamento proposto.

8 Al richiedente in possesso di certificazione di gestione sostenibile delle foreste o di certificazione di catena di custodia per la tracciabilità di legname certificato, è attribuito un punteggio aggiuntivo di 20 punti.

9. Al richiedente che dimostra che almeno il 10% del legname da lui acquistato, lavorato o trasformato nell'anno precedente a quello della domanda, è proveniente da foreste certificate è attribuito un punteggio aggiuntivo di 10 punti.

10. Ai progetti presentati da soggetti aventi sede in territori classificati montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche ed integrazioni, viene attribuito un bonus premiale di 10 punti; ai progetti che presentano un approccio di filiera foresta-legno-energia è attribuito un bonus premiale di 10 punti.

11. A parità di punteggio, la priorità è attribuita secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; a parità di data vale il numero di protocollo assegnato dalla Direzione centrale.

12. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Direttore centrale competente approva la graduatoria dei progetti ammissibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione.^(*)

13. Il Servizio competente notifica ai beneficiari l'approvazione del progetto, l'entità del finanziamento concedibile, nonché i termini di conclusione del progetto e di rendicontazione delle spese sostenute. Per importi superiori a 50.000,00 euro, il decreto d'impegno può prevedere il pagamento del contributo per stati di avanzamento lavori.

14. Alle domande inserite in posizione utile nella graduatoria sono concessi i contributi fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso. L'entità delle risorse disponibili è stabilita con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

15. Ai progetti presentati dal richiedente di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, sono riservate risorse pari al 30% di quelle disponibili. Le risorse riservate non completamente utilizzate, sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2.

(*) La validità della graduatoria è estesa agli anni 2010 e 2011, come stabilito dall'art. 2, comma 70 della L.R. 22/2010.

Art. 5

(Tipologie di investimento e ammissibilità delle spese)

1. Relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e b), sono ammesse le seguenti tipologie di investimento e le seguenti spese:

- a) spese per il personale quali tecnici e personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività del progetto;

- b) i costi degli strumenti e delle attrezzature utilizzati per il progetto;
- c) i costi dei fabbricati, dei terreni e per l'occupazione dei fondi utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda i terreni e l'occupazione dei fondi, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese effettivamente sostenute;
- d) i costi delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività del progetto;
- e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto, altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di progetto.

2. Relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera c), sono ammesse le seguenti tipologie di investimento e le seguenti spese:

- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca);
- b) i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca;
- c) i costi dei fabbricati, dei terreni e per l'occupazione dei fondi nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni e l'occupazione dei fondi, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca.

3. Non sono ammesse le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Art. 6

(Percentuale di contribuzione e ulteriori impegni dei beneficiari)

1. Per i progetti di ricerca svolti dal CRITA, l'intensità del contributo è pari al 100% in quanto la ricerca è effettuata da ente pubblico che non svolge attività di natura

economica. I risultati della ricerca devono essere messi a disposizione senza discriminazioni;

2. Per i progetti svolti dai soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e b), l'intensità del contributo può essere fino al 100% ed il contributo è concesso a titolo "de minimis" nel limite di 200.000,00 euro per singolo beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari. Per il calcolo del massimale si considerano l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi finanziari precedenti.

3. Per i contributi concessi a titolo "de minimis", è presentata apposita dichiarazione in cui il beneficiario informa di altri contributi "de minimis" ricevuti nel corso del triennio considerato.

Art. 7
(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici relativamente alle stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata dal presente regolamento.

Art. 8
(Documentazione da presentare a consuntivo)

1. I beneficiari comprovano le spese sostenute con fatture o listini relativi all'intera spesa ammessa, congiuntamente ad un'esauriente e documentata relazione sul progetto realizzato ed i risultati raggiunti, con particolare riferimento alla loro misurabilità e concretezza.

2. Nel caso siano intervenute varianti che comportano una riduzione della spesa complessiva, tali da non alterare le caratteristiche del progetto, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

Art. 9
(Rinvio alla normativa europea)

1. Il presente regolamento rispetta le condizioni poste dalla comunicazione della Commissione europea "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006, e dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, i progetti sono presentati, ai sensi dell'articolo 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; entro i successivi novanta giorni è approvata la graduatoria di cui all'articolo 4.